



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 74 Reg. Gen.	OGGETTO: Presa d'atto accordo transattivo tra Comune di Castellaneta e l'Associazione Nazionale Protezione Animali di Ginosa.
DATA 26/05/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 17,20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	assente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di deliberazione

Oggetto: Presa d'atto accordo transattivo tra il Comune di Castellaneta e l'Associazione Nazionale Protezione Animali di Ginosa.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'ANPA - gestore da quasi trent'anni del canile rifugio "Alma Tamborrino" attualmente sito in Ginosa alla cava delle Pietre - ha stipulato convenzioni con il Comune di Castellaneta, per l'affidamento del servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi di competenza da ultimo con determina n. 24 del 18 marzo 2015;

Visto che il Comune di Castellaneta, a partire dal mese di gennaio 2015 a tutt'oggi, non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio reso;

Ritenuto che la ragione dell'interruzione dei pagamenti è stata causata da una discordanza tra il numero dei cani microchippati e di proprietà del Comune di Castellaneta, così come risulta dalla documentazione in possesso dell'ANPA (all'epoca dell'interruzione n. 53) e quello indicato dal servizio veterinario della ASL TA per come inserito nella banca dati dell'anagrafe canina regionale (all'epoca dell'interruzione n.10);

Dato atto che l'ANPA, dopo aver reiteratamente diffidato il Comune a provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di mantenimento e custodia reso, con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2016 ha convenuto il Comune innanzi al Tribunale di Taranto cui ha chiesto l'accertamento del numero dei cani effettivamente ospitati presso il rifugio gestito dall'ANPA e di proprietà del Comune di Castellaneta nonché la condanna dello stesso Comune al pagamento del corrispettivo per il servizio medio tempore reso (all'epoca della domanda di € 31.526,36 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa anche a titolo di indebito arricchimento);

Visto che il Comune di Castellaneta si è costituito in quel giudizio chiedendo il rigetto della domanda;

Rilevato che, nelle more, con nota prot. n. 11307 del 26 gennaio 2016, il Veterinario Responsabile del Dipartimento prevenzione della ASL TA ha precisato che la certificazione dell'anagrafe canina "non può escludere la presenza di altri cani riconducibili al comune di Castellaneta presenti nella struttura ricettiva" e che "qualora l'ANPA di Ginosa e l'Amministrazione comunale si accordino circa la presenza di detti cani, la regolarizzazione in Anagrafe Canina Informatizzata Regionale potrà avvenire nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti a richiesta del Comune di Castellaneta";

Considerato che le parti hanno manifestato la volontà di transigere la lite ed è stata verificata la possibilità di addivenire ad un'intesa transattiva che, a seguito dell'effettiva verifica del numero dei cani ospitati ed accuditi dall'ANPA di proprietà del Comune di Castellaneta, è stata perfezionata e sottoscritta dalle parti con l'accordo transattivo, che si allega in copia quale parte integrante del presente atto;

Visto che il predetto accordo prevede, per un verso, la disponibilità a contenere il credito vantato dall'ANPA e la continuazione del servizio agli stessi patti e condizioni previsti dalle precedenti convenzioni e, dall'altro, l'abbandono dell'azione giudiziaria intrapresa con compensazione delle spese processuali;

Ritenuta, quindi, la convenienza di tale ipotesi transattiva.

Dato Atto che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. 3^a sez. 2 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica e sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che *«le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 ... e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi»* (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

ACQUISITI i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati.

A voti unanimi favorevoli ad espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- ◇ di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 5 maggio 2017, che viene allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale);
- ◇ di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 20.000,00, oltre IVA per € 4.400,00, per un totale di € 24.400,00, si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al cap. 13050, per € 16.400,00 all'impegno n. 49 assunto con determina n. 4/2017 e per € 8.000,00 dall'impegno n. 524 assunto con determina n. 90/17 del Bilancio corrente esercizio;
- ◇ Demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Accordo di transazione bonaria

Con la presente scrittura da valere tra le parti ad ogni effetto di legge

l'Associazione Nazionale Protezione Animali, Sezione "Alma Tamborrino" di Ginosa (p.iva 01965120734) con sede in Ginosa alla c.da Cava delle Pietre, SS 680, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig.ra Caterina Giannatelli (c. f. GNNCRN44L64E036W) assistita dall'avv. Giovanna Moramarco, da una parte

il Comune di Castellaneta con sede in Castellaneta alla p.zza Principe di Napoli (c.f. 80012250736) in persona del Sindaco, avv. Giovanni Gugliotti assistito dall'avv. Nicola Rotolo, dall'altra;

PREMESSO

- che l'ANPA - gestore da quasi trentanni del canale rifugio Alma Tamborrino (già K. Lorenz) attualmente sito in Ginosa alla cava delle Pietre - ha stipulato convenzioni con il Comune di Castellaneta, per l'affidamento del servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi di competenza;
- che il Comune di Castellaneta, a partire dal mese di gennaio 2015 a tutt'oggi, non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio reso;
- che la ragione dell'interruzione dei pagamenti sarebbe collegata ad una discordanza tra il numero dei cani microchippati e di proprietà del Comune di Castellaneta, così come risulta dalla documentazione in possesso dell'ANPA (all'epoca dell'interruzione n. 53) e quello indicato dal servizio veterinario della ASL TA per come inserito nella banca dati dell'anagrafe canina regionale (all'epoca dell'interruzione n.10).
- che, l'ANPA sostiene che il numero dei cani regolarmente microchippati e per i quali la stessa continua a svolgere il servizio di mantenimento e custodia in favore del Comune di Castellaneta è superiore a quello iscritto in anagrafe ma, per come è successivamente emerso, la ASL non ha provveduto, come per legge, al successivo inserimento all'ACIR dei numeri dei microchip regolarmente inoculati ai cani in custodia e tempestivamente comunicati ai competenti uffici veterinari della ASL;
- che, pertanto, l'ANPA è stata costretta a rappresentare la vicenda innanzi al Tribunale di Taranto, con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2016 a ministero dell'avv. Giovanna Moramarco, con cui ha chiesto l'accertamento del numero dei cani effettivamente ospitati presso il rifugio gestito dall'ANPA e di proprietà del Comune di Castellaneta nonché la condanna dello stesso Comune al pagamento della somma (all'epoca della vocatio in ius) di € 31526,36 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
- che la causa è stata iscritta al n. di r. g. 1003/2016 ed assegnata alla dott.ssa Puzzovio;
- che il Comune di Castellaneta si è costituito in giudizio a ministero dell'avv. Nicola Rotolo chiedendo il rigetto della domanda sostenendo la discordanza tra il numero di randagi riferibili all'Ente medesimo e quello in ragione del quale viene richiesto il pagamento da parte dell'ANPA e l'assenza di un contratto avente forma scritta fra le parti;
- che, con nota prot. n. 11307 del 26 gennaio 2016, il Veterinario Responsabile del Dipartimento prevenzione della ASL TA, ha precisato che la certificazione dell'anagrafe canina " non può escludere la presenza di altri cani riconducibili al comune di Castellaneta presenti nella struttura ricettiva" e che "qualora l'Anpa di Ginosa e l'Amministrazione comunale si accordino circa la presenza di detti cani, la regolarizzazione in Anagrafe Canina Informatizzata Regionale potrà avvenire nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti a richiesta del Comune di Castellaneta";
- che la causa sarà chiamata all'udienza del prossimo 6 luglio 2017 per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti ex art 183 cpc;
- che, ad oggi, sostiene l'ANPA il numero dei cani con microchip del Comune di Castellaneta in vita e custoditi dalla stessa è di n. 23 come da seguente schema:

Microchip	Razza
380098100679583	meticcio/crema
380098100684188	meticcio/bicolore nero
380098100683424	meticcio past/nero focato
3800981006827710	meticcio nero focato
380098100682829	meticcio past/nero
380098100683629	meticcio pastore/fulvo
985120022472950	meticcio past/fulvo
985120022329025	meticcio pastore tricolore
380098100683540	meticcio fulvo chiaro
380098100678569	meticcio bianco
380098100678940	meticcio pastore nero focato
380098100679345	meticcio crema
985120022329100	meticcio fulvo focato
985120022457232	meticcio pastore bianco
380098100682394	meticcio fulvo
380098100679627	meticcio bianco crema
968000002672573	meticcio tricolore
968000002670892	meticcio fulvo
380098100683785	meticcio nero petto bianco
380098100682683	meticcio pelo corto pezz marrone
380098100680671	meticcio nero petto bianco
380098100729585	meticcio spinone
380098100680498	meticcio nero/bianco

- che, nelle more del processo, le parti hanno manifestato la volontà di transigere la lite ed è stata verificata la possibilità di addivenire ad un'intesa transattiva che, a seguito di specifici approfondimenti, è stata perfezionata nel corso di contatti tenutisi tra i Legali delle parti per il contemperamento dei rispettivi interessi.

Tutto ciò premesso, le parti dichiarano e convengono, ognuno per quanto di proprio interesse e/o competenza, che:

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente accordo

Art. 2

Il Comune di Castellaneta si impegna ad incaricare un veterinario di propria fiducia affinché effettui le necessarie verifiche presso il rifugio sito in Ginosa gestito dall'ANPA, in ordine all'esistenza in vita dei cani di propria competenza entro e non oltre il mese di giugno 2017

Art. 3

A seguito della verifica di cui all'art. 2, il Comune di Castellaneta provvederà a comunicare l'elenco aggiornato dei microchip accertati al competente Ufficio veterinario della Asl Ta per il successivo inserimento in ACIR;

Art. 4

Il Comune di Castellaneta si impegna ad affidare all'ANPA sede di Ginosa e quest'ultima si impegna ad accettare, la cura e custodia dei cani che risulteranno di proprietà del Comune di Castellaneta a seguito della verifica effettuata dal veterinario di propria fiducia agli stessi patti ed alle condizioni di cui alla convenzione approvata con deliberazione di G. M. n. 106 del 2004 (e successive proroghe). Tale accordo verrà riportato in apposita convenzione in forma scritta con decorrenza dal giugno 2017.

Art. 5

Per le somme dovute a titolo di corrispettivo per il servizio reso da gennaio 2015 a maggio 2017 l'Anpa, - a fronte del pagamento della somma (ad oggi maturata) di circa 60.000,00 euro - a tacitazione e stralcio di ogni pretesa derivante dal contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Taranto, accetta il pagamento della complessiva somma di 20.000,00 euro al netto degli accessori di legge che sarà versata dal Comune entro e non oltre il 30 giugno 2017;

Art. 6

Le spese di giudizio restano completamente a carico delle parti che le hanno sopportate con totale e reciproca compensazione.

Art. 7

Con la sottoscrizione della presente scrittura e con l'esatto adempimento della stessa, la causa pendente innanzi al Tribunale di Taranto sarà abbandonata ex art. 309 cpc.

Art. 8

Per l'ipotesi in cui il Comune di Castellaneta non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute e nei termini di scadenza riepilogati sub art 3, il presente accordo si intenderà risolto di diritto e le parti potranno proseguire con il giudizio già intrapreso senza che la presente transazione possa essere intesa come ammissione di responsabilità o riconoscimento di debito o rinuncia a diritto alcuno.

Art. 9

Il presente schema di accordo viene sottoposto all'esame della Giunta municipale per la definitiva approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 05 del mese di maggio dell'anno 2017

Comune di Castellaneta
Il Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti

Anche per rinuncia al vincolo di solidarietà

Avv. Nicola Rotolo

Avv. Nicola Rotolo



ANPA
Il Presidente
Sig.ra Caterina Giannatelli

Caterina Giannatelli

Avv. Giovanna Moramarco

Giovanna Moramarco



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

Si DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 01/06/2017 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 16/06/2017;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, . (prot. n. 12802),

1 GIU. 2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

☐ -

☐ - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO

☐ - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () -

IL VICE SEGRETARIO

SICURO dr. Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.